



CENTRO STUDI UNAGRACO

Comitato scientifico

Presidente del comitato: Raffaele Marcello

Membri del comitato:

- Nicola Lucido,
- Marcello Pollio,
- Fabrizio Poggiani,
- Alessandro Pescari,
- Anna Maria Loia.

Presentazione Unagraco

L'UNAGRACO (Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili) è un'associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1996 su iniziativa di un gruppo di Unioni Locali.

Attualmente l'Unione Nazionale comprende ben 43 Unioni Locali, dislocate su tutto il territorio nazionale, e conta circa 10.000 iscritti.

La *mission* dell'Unione è quella di diffondere nei giovani la cultura professionale e di supportarli nel corso della loro carriera professionale. A tal fine, l'associazione si impegna attivamente nella realizzazione dei seguenti macro-obiettivi:

- Facilitare l'inserimento di giovani Commercialisti ed Esperti Contabili nella vita professionale;
- Promuovere lo studio e la risoluzione di temi oggetto della professione o della categoria;
- Favorire la nascita di rapporti di collaborazione e la solidarietà tra colleghi;
- Promuovere, organizzare e coordinare sul piano nazionale attività di formazione professionale e di tutela della categoria.

Nel quadro della *mission* e degli obiettivi dell'associazione, si inserisce l'iniziativa della Collana di Studi UNAGRACO, recentemente istituita per stimolare l'attività di studio e ricerca da parte degli iscritti – sia come singoli che in qualità di membri di commissioni di studio – e per favorire la raccolta e la diffusione a livello nazionale di monografie e saggi su tematiche di particolare rilievo professionale e di notevole importanza per il mondo delle imprese.

Il presidente UNAGRACO
Prof. *Raffaele Marcello*



Unione Nazionale Giovani Commercialisti
ed Esperti Contabili

UNAGRACO

Commissione di Studi Antiriciclaggio

Consigliere Delegato:

Nicola Buri

Presidente:

Manes Rossi Eliana

Segretario:

Giovanni Basile

Componenti:

Catuogno Elvira

Romualdo Margherita

Aa.Vv.

**Il ruolo del professionista
alla luce della nuova
normativa sull'antiriciclaggio**



Copyright © MMIX
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-2551-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2009

INDICE

Introduzione7

Parte Prima

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

1.1 Origine, motivi, primi obblighi.....9

1.2 La legislazione vigente : premessa.....14

1.3 Presupposti normativi.....15

1.4 Autorità.....16

1.5 Ambito di applicazione della disciplina

- 1.5.1 Soggetti destinatari.....19
- 1.5.2 Obblighi di verifica.....24
- 1.5.3 Obblighi di registrazione e conservazione.....28
- 1.5.4 Obblighi di segnalazione.....32
- 1.5.5 Misure ulteriori.....33
- 1.5.6 Formazione del personale.....37
- 1.5.7 Controlli.....37
- 1.5.8 Schema riepilogativo del decreto legislativo.....39
- 1.5.9 Sanzioni.....41
- 1.5.10 Procedure sanzionatorie.....47

Parte Seconda

VADEMECUM PER IL PROFESSIONISTA

2.1. Premessa.....	54
2.2 Scheda di identificazione cliente ai fini della disciplina antiriciclaggio.....	59
2.3 Informativa generica.....	61
2.4 Informativa con illustrazione delle operazioni da segnalare.....	67
2.5 Check list.....	87
Conclusioni	88
Appendice Normativa e Documentaria.....	91

Introduzione

Il termine “antiriciclaggio” deriva dalla parola “riciclaggio” che nel lessico comune evoca operazioni artificiose, sospette, e connotate di illiceità. Nel lessico giuridico il termine riciclaggio indica “tutte le attività atte a ripulire proventi derivanti da attività illecite in maniera tale da nascondere, occultare o comunque ostacolare l’accertamento circa l’origine stessa dei proventi illeciti”.

Non vi è dubbio alcuno che l’immissione sul mercato di ricchezze illecite provochi un danno sociale che va combattuto. Ad esempio se il riciclaggio di denaro è dirottato verso l’acquisto artificioso di patrimoni immobiliari si ha conseguentemente un aumento del livello dei prezzi sul territorio, che inciderà negativamente su tutta la collettività estranea al circuito criminale o se il denaro sporco è dirottato verso imprese per essere riciclato si possono avere fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese *oneste* e quelle vicine alla *criminalità organizzata* tali da compromettere il libero mercato e la concorrenza stessa. Per tale motivo il legislatore ha ritenuto opportuno estendere l’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai “Professionisti” che nell’esercizio della loro attività sono coloro che più da vicino possono rilevare le operazioni in questione, anche se è difficile individuare “il riciclatore” che è un “criminale” preparato, capace e spesso insospettabile. E’ sicuramente giusto combattere il riciclaggio, ma bisogna comunque tener conto che tali operazioni possono artificiosemente essere diversificate e compiute per il tramite di più intermediari finanziari o professionisti, che non hanno e non possono rivestire il ruolo di “detective” necessario per smascherare l’illecito.

L’obiettivo di questo documento è quello di contribuire a fornire ai professionisti un supporto da utilizzare per adempiere correttamente agli obblighi posti, dalla normativa antiriciclaggio.

*Nicola Buri
Giovanni Basile*

Parte Prima

Normativa Antiriciclaggio

1.1 Origine, motivi, primi obbligati

L'ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata inserita nell'ordinamento giuridico italiano nel 1978 con l'art. 648-bis c.p.¹ con il quale si individuaronο inizialmente solo tre tipologie di reato che rappresentavano il presupposto per la repressione del riciclaggio: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona. Il motivo che portò il legislatore a contrastare questi reati fu la spinta emozionale provocata nella società dalla recrudescenza di queste attività criminali compiute non solo per arricchimento personale ma anche a scopo di finanziamento delle organizzazioni terroristiche dell'epoca.

La legge 19 maggio 1990 n. 55 ha riformulato l'art. 648-bis prevedendo in esso anche il reato di produzione e traffico di stupefacenti, reato che consentiva alle organizzazioni criminali di avere grosse disponibilità di capitali da reinvestire; inoltre allargava la gamma delle possibili condotte punibili attraverso l'equiparazione del reato di *sostituzione* - del denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato -, con qualunque condotta riconducibile ad *attività comunque dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene*. Veniva infine eliminata la necessità di agire al fine di procurare per

¹ Art. 648 bis prima formulazione. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

sé o ad altri un profitto, consentendo quindi la punibilità del fatto indipendentemente dall'individuazione di un preciso movente. Il legislatore inoltre introdusse l'art. 648-ter c.p.² che configura una nuova fattispecie incriminatrice con la quale si è voluto colpire più marcatamente la condotta di reimpiego dei capitali sporchi in attività economiche e finanziarie lecite e si è voluto sanzionare a trecentosessanta gradi il reato di riciclaggio.

Con la legge 5 luglio 1991 n. 197³, che recepì le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 91/308, vennero introdotti una serie di precetti, divieti, obblighi e sanzioni. In sostanza fu introdotto:

- il divieto di circolazione di denaro e titoli al portatore per importi complessivamente superiori a 20 milioni delle vecchie lire se non tramite intermediari a ciò abilitati⁴;
- l'obbligo, per gli intermediari di mantenere evidenza, tramite apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni da chiunque effettuate per importi superiori a 20 milioni delle vecchie lire;
- l'obbligo di segnalazione, da parte degli intermediari, alla Questura territorialmente competente⁵ di tutte quelle operazioni,

² Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni a Lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

³ Vedi "appendice normativa e documentaria".

⁴ Uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare, società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, agenti di cambio, società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie, imprese ed enti assicurativi, società Monte Titoli S.p.a., intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

poste in essere dalla clientela, ritenute “sospette” in relazione alla commissione del reato di riciclaggio.

Con la legge 9 agosto 1993 n. 328 è stato definitivamente riformulato l'articolo 648 bis⁶ che ampliando la base dei reati presupposto del riciclaggio a tutti i delitti non colposi in maniera tale da impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati.

Nel 1997 con il decreto legislativo n. 153⁷ del 26 maggio vennero apportate modifiche sostanziali alla legge 5 luglio 1991 n. 197 stabilendo in particolare che:

- l'iter di segnalazione delle operazioni sospette deve essere tenuto il più possibile riservato, sia internamente che esternamente all'intermediario segnalante, a meno che l'identità del soggetto segnalante non venga successivamente richiesta dal giudice per approfondire l'indagine;
- l'operazione ritenuta sospetta può essere anche non eseguita dall'intermediario;
- gli intermediari devono adottare tutte le prescrizioni idonee a tutelare la riservatezza in ogni sede;

⁵ Il citato Ufficio di polizia riceve la segnalazione nell'arco dei 15 giorni successivi convocava il Responsabile di Filiale o il Funzionario della Banca autore dell'informativa per sentirlo quale persona informata sui fatti.

⁶ *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lire due milione a lire trenta milioni.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

⁷ Vedi “appendice normativa e documentaria”.

- l'Ufficio Italiano Cambi si sostituisce ai Questori nella ricezione delle segnalazioni delle operazioni ritenute sospette.

Con il decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374⁸ – estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 legge 6 febbraio 1996, n. 52 – vennero estesi gli obblighi di identificazione, registrazione ed eventuale segnalazione di operazione sospetta oltre che agli intermediari ad altri soggetti esercenti attività di: - recupero di crediti per conto terzi; - custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; - trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate; - l'autotrasporto di cose per conto di terzi; - agenzia di affari in mediazione immobiliare; - commercio di cose antiche; - esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; - commercio di oro per finalità industriali o di investimento, compresa l'esportazione e l'importazione; - fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; - gestione di case da gioco; - fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; - mediazione creditizia; - promotori finanziari; - agenzie in attività finanziarie.

Nel 2004 arriva il decreto legislativo 20 febbraio n. 56⁹ – Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite. Con tale decreto è stato esteso, in termini significativi, l'ambito di applicazione circa i contenuti dell'art. 3 della legge n. 197/91 (Segnalazione delle Operazioni Sospette), nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; nei confronti dei notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

⁸ Vedi "appendice normativa e documentaria".

⁹ Vedi "appendice normativa e documentaria".

l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Nel 2006 il Ministero dell'Economia e delle Finanze emana il decreto 3 febbraio n. 141¹⁰ contenente il regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Nello stesso anno l'U.I.C. ha emesso una serie di chiarimenti relativi al D.M. 141 relativi agli obblighi dei professionisti, le attività escluse, le modalità di applicazione della normativa¹¹. L'ultimo intervento del legislatore in materia di antiriciclaggio si è avuto con il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, riportato sulla G.U. 290 del 14/12/2007 supplemento ordinario 268¹². Tale decreto reca una serie di novità relative ai limiti di utilizzo del denaro contante, dell'emissione degli assegni, nuovi obblighi posti a capo dei professionisti e dei rispettivi Ordini Professionali, il trasferimento delle competenze e poteri dall'UIC all'UIF (Unità d'Informazione Finanziaria) istituito presso Bankitalia¹³.

*Nicola Buri
Giovanni Basile*

¹⁰ Vedi "appendice normativa e documentaria".

¹¹ Vedi sito Ufficio Italiano Cambi, indirizzo web www.uic.it sezione antiriciclaggio – pareri UIC.

¹² Vedi "appendice normativa e documentaria".

¹³ Vedasi capitolo successivo "legislazione attuale" per una attenta analisi sulle novità introdotte dal Decreto legislativo.

1.2 La legislazione vigente : premessa

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (pubblicato sulla G.U. il 14 dicembre 2007) ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed altresì, alla direttiva 2006/70/CE per quel che concerne "*le persone politicamente esposte*" ed i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala limitata.

Il decreto è entrato in vigore il 29 dicembre 2007.

Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto:

- i decreti ministeriali n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, nonché il decreto ministeriale n. 60 del 10 aprile 2007, in relazione agli obblighi di antiriciclaggio dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari;
- i tre provvedimenti UIC del 24 febbraio 2006 in riferimento agli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni ed altresì, di segnalazione delle operazioni sospette;
- la circolare dell'UIC del 22 agosto 1997 (modificata dalla circolare del 27 febbraio 2006) che recava le istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi.

In particolare per quanto riguarda i destinatari degli obblighi, si fa riferimento agli articoli dal 10 al 14 del Decreto, confermando per lo più le categorie già previste precisando alcune nuove esclusioni.

Viene introdotta una nuova soglia per gli obblighi di identificazione registrazione pari a 15.000¹⁴ euro.

¹⁴ Prima del nuovo decreto l'importo era di 12.500 euro.